

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA GESTIONALE**

DETERMINA N. 9 DEL 12 GENNAIO 2018

OGGETTO	Riassegnazione al sig. Musco Sebastiano dell'alloggio popolare sito in Buscemi, Via Don L. Sturzo Pal. B, a seguito di sentenza di separazione del Tribunale civile di Siracusa n. 2458 del 28.12.2016.
----------------	---

Il Direttore Generale

nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Gestionale

Premesso che:

- il sig. Musco Sebastiano, nato a Buscemi il 16/11/1963, è assegnatario dell'alloggio popolare indicato in oggetto, con contratto di locazione stipulato il 09.09.1997;
- la convivenza familiare con la moglie Cutrona Lucia, nata a Siracusa il 13.12.1960, era diventata, per vari motivi, intollerabile, sicché il sig. Musco ha lasciato la casa coniugale, trasferendo la residenza in Via Princ. Requisenz, nn. 2-4 dal 09.09.2011;
- la sig.ra Cutrona ha proposto domanda di separazione personale dal marito e, all'udienza del 20.12.2012, constatata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, il giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando i provvedimenti provvisori, quali il mantenimento momentaneo della casa coniugale in capo alla stessa ricorrente;
- con sentenza n. 2458 del 20.12.2016 il Tribunale di Siracusa pronuncia la separazione personale dei coniugi Cutrona Lucia e Musco Sebastiano e rigetta sia la domanda di addebito della separazione reciprocamente avanzata dai coniugi, sia la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da CUTRONA Lucia;
- il sig. Musco Sebastiano, con nota prot. n. 6867 del 30.05.2017, ha chiesto, a seguito della citata sentenza, la riassegnazione dell'immobile sito a Buscemi in Via Don L. Sturzo n. 8 Pal. B, che era stato provvisoriamente concesso alla moglie;
- l'Ente ha comunicato, con lettera raccomandata prot. n. 7344 del 14.06.2017 inviata alla sig.ra Cutrona, di non potere accogliere né l'istanza di voltura del contratto di locazione, acquisita con prot. n. 161 del 13.01.2015, mancando il provvedimento giudiziale di assegnazione alla richiedente della casa coniugale, né la richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi della L.r. n. 11/2002, acquisita dall'Ente con prot. n. 1172 dell'08.02.2017, in quanto mancano i presupposti di

fatto, la detenzione senza titolo dell'immobile alla data del 31/12/2001, e, di diritto, la decadenza dall'assegnazione del legittimo assegnatario;

- il sig. Musco ha presentato, con lettera di accompagnamento, prot. n. 11756 del 27.11.2017, la documentazione relativa al possesso dei requisiti, di cui all'art. 2 del d.p.r. n. 1035/72, per l'assegnazione di un alloggio di ERP, ed in particolare ha documentato:

1) un reddito complessivo per il 2016 di € 10.269,00, di cui € 9.954,00 da lavoro dipendente (MOD. 730/2017);

2) la proprietà, insieme alla moglie Cutrona Lucia, dei seguenti immobili:

- per il 37% dell'immobile sito nel comune di Buscemi, Via Carmine n. 101, di vani 1,5 cat. A/6, foglio 19 p.lla 1091;

- per il 50% di un fabbricato rurale sito nel comune di Buscemi c/da Bosco Rotondo, cat. D/10;

- per il 50% dell'immobile sito nel comune di Buscemi c/da Bosco Rotondo, di vani 4,5 cat. A/3 foglio 26 p.lla 30. Quest'ultimo immobile, dalla documentazione fotografica e dalla perizia tecnica prodotte dal richiedente, risulta inabitabile essendo privo di pavimentazione e di intonaco di finitura interne oltre che sprovvisto di impianto idrico-sanitario e di fossa Imhoff regolare ed è in pessime condizioni manutentive. Non risulta – come dichiarato in perizia – essere fornito di certificato di abitabilità/agibilità e di idoneità statica.

- il sig. Musco non risulta, pertanto, proprietario di un immobile che possa essere destinato a civile abitazione, tant'è che abita, a tutt'oggi, in un alloggio in locazione, sito a Buscemi in Via Princ. Requisirez, 2-4, con contratto di locazione regolarmente registrato;

Accertato, sulla base della documentazione sopra descritta, che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del d.p.r. n. 1035/72 per l'assegnazione di un alloggio di ERP;

Visto il parere di regolarità tecnica ed amministrativa del Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa delle Utenze;

TUTTO CIÒ PREMESSO

determina

- 1) di accogliere l'istanza presentata dal sig. Musco Sebastiano per la riassegnazione dell'alloggio popolare sito in Buscemi, Via Don L. Sturzo n. 8 Pal. B (c.i. 000400050101), per i motivi espressi in narrativa;
- 2) di autorizzare la U.O. "Assegnazione e contratti" dell'Area Gestionale a provvedere alla predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione, in favore del richiedente.

IL DIRETTORE GENERALE
nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Gestionale
f.to Marco Cannarella